RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 66

Formazione del praticante

Il tirocinio per l'accesso alla professione consiste, oltre che nello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 65, nella frequenza con profitto, per un periodo di dodici mesi, di un corso di formazione di indirizzo professionale. La frequenza con profitto del corso di formazione risulta dal superamento di una prova finale. La frequenza del corso di formazione e' obbligatoria.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	IV — Accesso alla professione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-66-formazione-del-praticante

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it